

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CODICE FISCALE 93034980362 PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)**

Il giorno 26 del mese di novembre anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea **STRAORDINARIA** dell'associazione **CIRCOLO AGAPE BRAIDA a.s.d. a.p.s** con sede legale nel comune di **SASSUOLO** per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

**1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni**

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore **10,00** il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletta a segretaria la Sig. **ALICE BENASSI**.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. **10** soci aventi diritto al voto, come da separato foglio presenze, e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito delle organizzazioni di volontariato continuando anche a conservare la qualifica di Organizzazione di Volontariato della associazione medesima.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV.

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

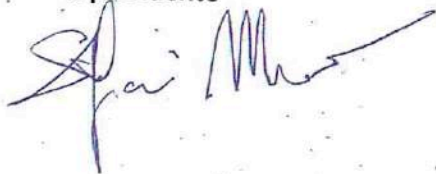
L'associazione risulta iscritta all'albo regionale delle Organizzazione di Volontariato al numero ...**268**. con atto di iscrizione ...**del 19/11/2013**.....; pertanto il deposito del verbale con le norme statutarie è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Alle ore **11,30** non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto

Il presidente



Il segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE REGIONALE DI MODENA  
UTILE DI MODENA  
Reg. n. **6374** del **30 NOV. 2022**  
al n. **3**  
n. **UNO**  
IL FUNZIONARIO (\*)  
Massimo Mastandrea  
\*firma su delega del Direttore Provinciale



## STATUTO

### Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale sportiva dilettantistica avente la seguente denominazione "**Circolo Agape Braidà APS ASD**" con sede legale nel comune di Sassuolo (MO)

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

### **Art.2 Scopi e attività**

L'associazione nasce ed opera come libera aggregazione di cittadini e non discrimina in base al sesso, la religione, la razza, le condizioni socioeconomiche, le abilità fisiche o mentali e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

**Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:**

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

**In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:**

1. promuovere, programmare, organizzare e realizzare attività sportive,
2. curare e diffondere fra i giovani la pratica della ginnastica educativa individuale e collettiva e di tutte le altre attività sportive, culturali e ricreative anche con l'istituzione di corsi specifici nonché con la creazione di sezioni, sportive e non, atte a tale scopo;
3. suscitare nei giovani la passione per le discipline sportive in forma dilettantistica, secondo la interpretazione data a tale definizione dai regolamenti internazionali;
4. mantenere sempre alta la passione per le attività sportive anche negli adulti, negli anziani e nelle persone diversamente abili, predisponendo anche per essi apposite

iniziative che favoriscano, da un lato, il mantenimento di un corpo sano ed efficiente, e dall'altro, un continuo legame con l'Associazione che necessita della loro esperienza e delle loro capacità, per portare avanti programmi ed attività sempre più adeguate alle esigenze di realtà che si evolvono;

5. promuovere, partecipare e organizzare gare con l'osservanza delle norme e dei regolamenti delle Federazioni e degli Enti di promozione sportiva e ogni altro tipo di manifestazione di natura sportiva, ricreativa e culturale;
6. proporre e garantire, direttamente o a seguito di convenzioni con enti pubblici, i servizi di assistenza sociale, di promozione sportiva, ricreativa e di accrescimento culturale, attuando programmi socialmente utili;
7. gestire impianti e servizi di ritrovo e di ristoro;
8. esercitare una funzione di stimolo e sviluppo di nuove realtà sportive del Comune di Sassuolo;
9. perseguire i suddetti obiettivi tramite l'utilizzo degli impianti e delle strutture di proprietà del Comune di Sassuolo e di altri enti, che potranno essere affidati in gestione all'Associazione stessa.

L'associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e delle federazioni di appartenenza.

L'associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) Attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pesca sportiva nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della stessa disciplina.
- b) progettualità formativa che coinvolga la persona nella sua integralità, proponendo, oltre alla regolare pratica sportiva agonistica e non, occasioni culturali, educative, conviviali, aggregative e ricreative adeguate alle esigenze ed alle possibilità del momento attuale, per tutte le fasce di età ma con particolare attenzione ai giovani.
- c) Sviluppo del dialogo e la collaborazione, anche fattiva, con le associazioni e i gruppi operanti nel contesto del comune sassolese e oltre, ma in modo ancor più stringente con quanti operano nel territorio del quartiere e parrocchia di Braida, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- d) realizzazione iniziative di formazione (cineforum, manifestazioni musicali e
- e) teatrali, mostre, dibattiti, corsi formativi ecc...)
- f) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- g) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta

- h) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
- i) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarie le attività.

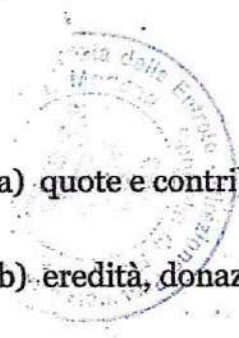
L'associazione Circolo Agape Braidà mantenere forti legami con la Parrocchia di Braidà sia pur nella reciproca autonomia ed indipendenza.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

### **Art. 3 Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività

- 
- a) quote e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni e legati;
  - c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
  - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

#### **Art.4 Soci**

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

#### **Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'adesione all'associazione di minorenni o persone soggette a tutela o potestà genitoriale verrà richiesta da chi ne esercita tale funzione a norma di legge.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.

c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

### **Art.6 Doveri e diritti degli associati**

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare alla vita associativa,
- b) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- c) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto. Per i soci minori di età e quelli soggetti a tutela saranno rappresentati in tale funzione da coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela;
- d) ad accedere alle cariche associative;
- e) prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta da inoltrare al consiglio direttivo che è tenuto a rispondere entro 30 giorni. Il

diritto di visione è esercitato presso la sede o con l'invio a mezzo mail dei documenti richiesti.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

### **Art. 7 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)
- c) Il Presidente
- d) l'Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

## **Art.8 L'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato o cinque in caso di associazione con più di 500 soci.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno 30 giorni prima della data della riunione con l'affissione dell'avviso in maniera ben visibile negli spazi adibiti nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso deve essere datato chiaramente e contenere i dati relativi al giorno e all'ora sia della prima che della seconda convocazione oltre, naturalmente, all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole della dei  $\frac{3}{4}$  degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 9 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della
- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è Presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

È vietato ricoprire la carica di amministratore in più associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione o disciplina associata o ente di promozione sportiva.

#### **Art.10 Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **Art 11 Organo di controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Art. 12 Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale nell'ambito dello sport dilettantistico, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

### **Art. 13 Clausola Compromissoria**

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di xx

#### **art. 14 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo**

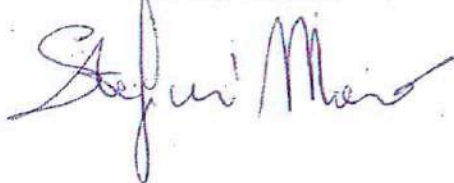
Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

**Data e luogo** 26/11/2022 Sassuolo

(Nome e cognome) Mauro Stefani

(Nome e cognome) Alice Benassi

**Il Presidente**



**Il Segretario**

